

Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2016, n. 48-3709

Fase di valutazione della procedura di VAS relativa al Piano paesaggistico regionale (Ppr), adottato con deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2015, n. 20-1442. Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

La Regione ha avviato nel 2005 una nuova fase di pianificazione del territorio regionale, che ha comportato tra l'altro la formazione del Piano paesaggistico regionale, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. n. 42/2004) e della Convenzione Europea del Paesaggio (Consiglio d'Europa, 2000).

La redazione del Piano paesaggistico regionale è avvenuta congiuntamente con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in attuazione del Protocollo d'Intesa siglato il 28 marzo 2008 tra la Regione ed il Ministero stesso e del relativo disciplinare di attuazione dell'11 luglio 2008.

Il Piano paesaggistico regionale è stato adottato dalla Giunta regionale con deliberazione 4 agosto 2009, n. 53 – 11975 e, nell'ambito della relativa procedura di valutazione ambientale strategica, con deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2012, n. 34-3838 “Valutazione ambientale strategica del Piano paesaggistico regionale. Espressione del parere motivato di compatibilità ambientale”, sono state fornite indicazioni tecniche e operative per prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti del Piano paesaggistico regionale sull'ambiente.

A seguito delle osservazioni pervenute, con d.g.r. 26 febbraio 2013, n. 6 - 5430, gli elaborati di Piano sono stati in parte riformulati e, in particolare, sono state modificate le prescrizioni contenute nell'articolo 13 delle norme di attuazione.

Alla luce della revisione complessiva degli elaborati del Piano paesaggistico regionale, effettuata a seguito delle osservazioni pervenute in occasione dell'adozione del 2009 e delle indicazioni fornite dal parere motivato di compatibilità ambientale, il Piano paesaggistico regionale è stato nuovamente adottato, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 56/1977, con d.g.r. 18 maggio 2015, n. 20 –1442 "Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) – l.r. n. 56/77", garantendo un nuovo processo di consultazione degli enti locali e del pubblico.

La Giunta regionale ha provveduto, inoltre, con d.g.r. 18 maggio 2015 n. 19-1441, ad effettuare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito della rielaborazione dell'articolo 13 delle norme di attuazione, operata con la citata d.g.r. 26 febbraio 2013, n. 6-5430; le risultanze di tale lavoro di controdeduzione sono parte integrante del Piano riadottato.

Il Piano paesaggistico regionale, a seguito della nuova adozione, è sottoposto nuovamente a procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006, secondo le modalità definite dalla deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2016, n. 25 – 2977 (Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi della l.r. 56/1977).

L'autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931 (Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS di piani e programmi), è la Regione che svolge l'istruttoria tramite il

proprio organo tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998; la responsabilità del procedimento di VAS, per il caso in oggetto, è posta in capo al Nucleo centrale dell'organo tecnico, struttura incardinata presso il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, al fine di assicurare la terzietà della valutazione, in quanto il Settore Territorio e Paesaggio, competente per materia, è responsabile della redazione del piano e del rapporto ambientale.

Ai fini della partecipazione del pubblico, gli elaborati di Piano, il Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non tecnica sono stati messi a disposizione presso la sede regionale della Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio, nonché nella sezione dedicata del sito internet istituzionale, per un periodo di 60 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) n. 20 del 21 maggio 2015, in seguito modificati in 60 giorni lavorativi con avviso pubblicato sul BUR n. 27 del 21 maggio 2015.

Con nota prot. n. 15998/A16010, in data 21 maggio 2015, l'allora competente Settore Pianificazione territoriale e Paesaggistica ha avviato la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, tra i quali le Regioni transfrontaliere confinanti, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della l.r. 56/1977 e dell'art. 13, comma 5 del d.lgs. 152/2006, dando comunicazione al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, con successiva nota prot. n. 18877/A16010, in data 16 giugno 2015, dell'avvenuto avvio della consultazione degli Stati confinanti.

Ai fini dell'avvio dell'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione del parere motivato in merito alla sostenibilità ambientale del Piano in oggetto, è stato attivato l'organo tecnico regionale, individuando le Direzioni Ambiente, governo e tutela del territorio, Agricoltura, Competitività del sistema regionale, Opere pubbliche, difesa del suolo, montagne, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, Promozione della cultura, del turismo e dello sport, quali strutture regionali interessate all'istruttoria, con il supporto dell'ARPA Piemonte.

A seguito del deposito della documentazione, sono pervenute osservazioni in merito al procedimento di VAS da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Città metropolitana di Torino, della Provincia di Cuneo, della Repubblica e Cantone Ticino, del Conseil régional Rhône-Alpes e del signor Roberto Coppa.

Preso atto che:

- la relazione istruttoria dell'organo tecnico regionale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, è stata redatta sulla base degli elaborati del Piano paesaggistico, corredati dal Rapporto ambientale e dalla relativa sintesi non tecnica, delle successive variazioni, approvate con d.g.r. 30 novembre 2015, n. 31-2530, d.g.r. 29 dicembre 2015, n. 47-2748, d.g.r. 22 febbraio 2016, n. 30-2950, d.g.r. 4 aprile 2016, n. 20-3113 e d.g.r. 6 giugno 2016, n. 50-3450, nonché delle controdeduzioni effettuate a seguito delle osservazioni pervenute durante il processo di consultazione del Ppr; essa comprende i contributi delle Direzioni regionali Ambiente, governo e tutela del territorio, Agricoltura e ARPA Piemonte.
- L'istruttoria condotta dall'organo tecnico regionale, anche alla luce delle osservazioni pervenute, ha tenuto in considerazione l'intero processo valutativo che è stato svolto sin dalle fasi iniziali della redazione del Piano e, conseguentemente, la procedura di valutazione ambientale strategica svolta sul Piano paesaggistico regionale adottato nel 2009 e, quindi, il precedente parere motivato espresso con la citata d.g.r. 8 maggio 2012, n. 34-3838.
- Tale parere motivato promuoveva alcune istanze, sintetizzabili come segue:
 - maggior coordinamento con la normativa statale e regionale vigente;

- revisione generale degli elaborati del Ppr (correzione inesattezze anche terminologiche, aggiornamento di riferimenti normativi, semplificazione degli elaborati, al fine di garantire una maggior comprensione e leggibilità del Piano);
 - specificazione dell'apparato normativo, con particolare riferimento alle prescrizioni;
 - integrazione degli obiettivi di qualità paesaggistica, contenuti nell'Allegato delle NdA;
 - miglioramento della definizione della Rete ecologica regionale, anche in relazione alle reti storico-culturale e fruitiva;
 - integrazione del Piano di Monitoraggio.
- Nel lavoro di revisione generale del Piano paesaggistico, tali istanze sono state tenute in considerazione e sono state concordate le necessarie modificazioni agli elaborati, anche nell'ambito di specifici incontri e tavoli tematici svolti con le singole Direzioni interessate.
- Per quanto riguarda il livello di aggiornamento dell'apparato normativo e pianificatorio al quale fare riferimento, sia per la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientali che per l'analisi di coerenza esterna, il lavoro istruttorio ha tenuto conto del fatto che il lungo processo di revisione del Piano non può garantire l'aggiornamento continuo e costante del Rapporto Ambientale e delle analisi in esso svolte; analoghi ragionamenti, sono stati fatti per le parti di analisi dello stato dell'ambiente alla base delle valutazioni svolte.
- Gli approfondimenti istruttori e le osservazioni pervenute hanno evidenziato alcune criticità che ancora permangono nel Piano o che possono essere intervenute nel processo di revisione dello stesso e che devono essere tenute in considerazione al fine di indirizzare più efficacemente alla sostenibilità ambientale i successivi processi di pianificazione e programmazione ai vari livelli amministrativi. Tali criticità, unitamente ad indicazioni ed osservazioni finalizzate al loro superamento ed a garantire una migliore sostenibilità ambientale del piano in corso di approvazione, sono dettagliatamente descritte nella relazione dell'Organo tecnico regionale allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Risulta conseguentemente, necessario che nella fase di revisione del Ppr, condotta ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, provveda a predisporre le opportune modifiche e integrazioni al Ppr al fine di migliorarne i profili di sostenibilità ambientale, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni contenute nella relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso;

vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40;

vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56;

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

vista la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2008, n. 12 – 8931;

vista la deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2016, n. 25 – 2977;

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006, relativamente alla proposta di Piano paesaggistico regionale, così come revisionata e nuovamente adottata con d.g.r. 18 maggio 2015, n. 20 – 1442, con le indicazioni e raccomandazioni dettagliatamente descritte nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- di ritenere necessario che l’Autorità procedente, al fine di migliorare i profili di sostenibilità ambientale della proposta di Piano in oggetto, già opportunamente revisionata alla luce del parere motivato espresso in occasione della procedura di VAS della prima proposta di Piano, tenga conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni contenute nella suddetta Relazione istruttoria dell’Organo tecnico regionale, in sede di revisione del medesimo ai sensi dell’art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006;
- di disporre la trasmissione di copia della presente deliberazione al Settore regionale Territorio e Paesaggio, per il seguito di competenza;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione dedicata del sito web della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

Fase di valutazione della procedura di VAS relativa al Piano paesaggistico regionale (Ppr), adottato con deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2015, n. 20-1442. Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006.

RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ORGANO TECNICO REGIONALE

1. PREMESSA

La presente relazione costituisce l'esito dell'istruttoria svolta dall'Organo tecnico regionale (OTR) ai fini dell'espressione del parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006, da parte della Regione, nell'ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) relativa al Piano paesaggistico regionale (Ppr), come nuovamente adottato con d.g.r. 18 maggio 2015, n. 20 –1442, “Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) – l.r. n. 56/77 e s.m.i. “.

Il Piano paesaggistico regionale, a seguito della nuova adozione, è sottoposto nuovamente a procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006, secondo le modalità definite dalla deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2016, n. 25 – 2977 (Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi della l.r. 56/1977).

L'autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931 (Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS di piani e programmi), è la Regione che svolge l'istruttoria tramite il proprio organo tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998; la responsabilità del procedimento di VAS, per il caso in oggetto, è posta in capo al Nucleo centrale dell'organo tecnico, struttura incardinata presso il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, al fine di assicurare la terzietà della valutazione, in quanto il Settore Territorio e Paesaggio, competente per materia, è responsabile della redazione del piano e del rapporto ambientale.

Per l'istruttoria in oggetto, sono state individuate quali strutture regionali interessate, componenti l'organo tecnico, le Direzioni regionali Ambiente, governo e tutela del territorio, Agricoltura, Competitività del sistema regionale, Opere pubbliche, difesa del suolo, montagne, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, Promozione della cultura, del turismo e dello sport, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte.

2. INTRODUZIONE

La Regione ha avviato nel 2005 una nuova fase di pianificazione del territorio regionale, che ha comportato tra l'altro la formazione del Ppr, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggi (D.lgs. n. 42/2004) e della Convenzione Europea del Paesaggio (Consiglio d'Europa, 2000).

Nel quadro del processo di pianificazione territoriale avviato dalla Regione, il Ppr rappresenta lo strumento principale per fondare sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale. L'altro strumento, che concorre con il Ppr alla gestione del Governo del territorio è il Piano territoriale regionale (Ptr), che assicura l'interpretazione strutturale del territorio e rappresenta il riferimento, anche normativo, per la pianificazione alle diverse scale.

L'obiettivo centrale del Ppr è la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturale e culturale, in vista non solo del miglioramento del quadro di vita delle popolazioni e della loro identità culturale, ma anche del rafforzamento dell'attrattività della Regione e della sua competitività nelle reti di relazioni che si allargano a scala globale.

Il Ppr persegue tale obiettivo, in coerenza con il Ptr, soprattutto:

- promuovendo concretamente la conoscenza del territorio regionale, dei suoi valori e dei suoi problemi, con particolare riferimento per i fattori “strutturali”, di maggior stabilità e permanenza, che ne condizionano i processi di trasformazione;
- delineando un quadro strategico di riferimento, comune a quello del Ptr, sul quale definire le politiche per la tutela e la valorizzazione del territorio regionale e con il quale guidare le politiche di governance multisettoriale del territorio regionale e delle sue connessioni con il contesto internazionale;
- costruendo un apparato normativo coerente con la legislazione regionale e nazionale.

Nell'anno 2009 si era giunti all'adozione del Ppr con d.g.r. 4 agosto 2009, n. 53- 11975 ed era stata avviata la fase di valutazione ambientale della procedura di VAS conclusa con parere motivato di compatibilità ambientale del Piano, assunto con deliberazione della Giunta regionale dell'8 maggio 2012, n. 34-3838 “Valutazione ambientale strategica del Piano paesaggistico regionale. Espressione del parere motivato di compatibilità ambientale”, nel quale erano state fornite indicazioni tecniche e operative per prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti del Ppr sull'ambiente.

Successivamente, a seguito delle osservazioni pervenute, gli elaborati di Piano erano stati in parte riformulati e in particolare erano state modificate le prescrizioni contenute nell'articolo 13 delle norme di attuazione con d.g.r. 26 febbraio 2013, n. 6-5430.

Alla luce della revisione complessiva degli elaborati del Ppr effettuata a seguito delle osservazioni pervenute in occasione dell'adozione del 2009 e delle indicazioni fornite dal parere motivato di compatibilità ambientale, il Ppr è stato nuovamente adottato, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 56/77, con d.g.r. 18 maggio 2015, n. 20 –1442 “Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) – l.r. n. 56/77”, garantendo un nuovo processo di consultazione degli enti locali e del pubblico.

Il Ppr è stato infatti sottoposto ad un complesso processo di revisione e integrazione dei suoi aspetti conoscitivi, cartografici e normativi, che ha portato ad una nuova formulazione di tutti gli elaborati, operando in particolare al fine di agevolare la lettura degli elaborati stessi, semplificare la normativa, precisare le informazioni cartografiche riportate, nonché aggiornare e integrare i contenuti del Piano con le proposte dei soggetti consultati.

In particolare, a seguito delle osservazioni pervenute riguardanti la rappresentazione cartografica dei beni paesaggistici, è stata effettuata la ricognizione e la perimetrazione a una scala di maggior dettaglio degli immobili e delle aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, presenti nel territorio piemontese, nonché la ricognizione delle aree tutelate per legge di cui all'articolo 142 del Codice stesso, rappresentati nella Tavola P2 del Ppr, alla scala 1:100.000, e in un nuovo elaborato del Ppr, denominato Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, a una scala in grado di consentirne una precisa identificazione. All'interno di tale Catalogo sono inoltre contenute, per i beni paesaggistici di cui agli articoli 136 e 157 del Codice, specifiche prescrizioni d'uso, definite ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b. del Codice stesso.

I documenti di Piano sono:

- a. Relazione
- b. Norma di attuazione
- c. Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte (prima e seconda parte)
- d. Schede degli ambiti di paesaggio
- e. Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio
- f. Tavole di Piano
- g. Rapporto ambientale
- h. Sintesi non tecnica
- i. Piano di monitoraggio.

3. PROCEDURA DI VAS

L'attuale fase di valutazione ambientale della procedura di VAS a seguito della nuova adozione del Ppr, deve tenere conto del percorso procedurale già esperito e delle sue risultanze, tenendo in adeguata considerazione i contributi ricevuti nelle diverse fasi in un'ottica complessiva di risultato.

Come già indicato il Ppr adottato nel 2009 è stato oggetto di una specifica procedura di VAS che ha avuto quale esito il parere motivato di compatibilità ambientale del Piano, assunto con d.g.r. 8 maggio 2012, n. 34-3838, nel quale sono state fornite le informazioni relative ai necessari adempimenti informativi e partecipativi effettuati.

La Giunta regionale ha provveduto, inoltre, con d.g.r. 18 maggio 2015 n. 19-1441, ad effettuare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito della rielaborazione dell'articolo 13 delle norme di attuazione (d.g.r. 26 febbraio 2013, n. 6-5430); le risultanze di tale lavoro di controdeduzione sono parte integrante del Piano riadottato.

La consultazione del pubblico, per la fase di valutazione ambientale, è stata attivata il 21 maggio 2015 con la pubblicazione sul B.U.R. n.20 di uno specifico comunicato riguardante la "Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale", nel quale è stato dato l'avviso di deposito degli elaborati di Piano, del Rapporto Ambientale e della relativa Sintesi non tecnica presso la sede regionale della Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio. Per l'invio delle osservazioni è stato dato un termine di 60 giorni consecutivi successivi alla comunicazione ed il materiale è stato messo anche a disposizione sul sito della Regione Piemonte:

<http://www.regione.piemonte.it/territorio/pianifica/ppr.htm>

In seguito, con un successivo comunicato del 9 luglio 2015, pubblicato sul B.U.R. n. 27, che integrava il precedente, si è espressamente segnalato che il termine per le osservazioni già precedentemente indicato in 60 giorni consecutivi dalla pubblicazione sul BUR era modificato in 60 giorni lavorativi valevoli anche per la procedura di valutazione ambientale strategica.

In seguito con d.g.r. 30 novembre 2015, n. 31-2530 sono state approvate le "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del Piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 20-1442 del 18 maggio 2015", finalizzate a chiarire e precisare le disposizioni in salvaguardia del Ppr e ad assicurare uniformità e puntualità di applicazione, sia per quanto attiene all'incidenza delle stesse sui procedimenti pendenti relativi a interventi da realizzare sia in merito alla effettiva operatività e delimitazione delle prescrizioni di tutela.

In attuazione di tale deliberazione, con d.g.r. 29 dicembre 2015, n. 47-2748, è stata ridefinita la rappresentazione dei tracciati di alcuni corpi idrici nei Comuni di Casale Monferrato (rio Gattolero e rio Vallara), Castelletto Sopra Ticino (torrente Nore), Crevoladossola (torrente Diveria), rispetto a quanto rappresentato nel Ppr adottato; i tracciati così ridefiniti sostituiscono i tracciati rappresentati nelle Tavole P2.1, P2.3, P2.5, nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Seconda parte, e negli altri elaborati del Ppr adottati con d.g.r. 18 maggio 2015, n. 20-1442.

Con d.g.r. 22 febbraio 2016, n. 30-2950, è stata ridefinita la rappresentazione dei tracciati di alcuni corpi idrici nei comuni di Bollengo, Casapinta, Cassine, Crosa, Lessona (gia' comuni di Crosa e di Lessona), Leini, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Ricaldone, Strona rispetto alla loro rappresentazione negli elaborati del Ppr adottati con d.g.r. 18 maggio 2015, n. 20-1442.

Con d.g.r. 4 aprile 2016, n. 20-3113, è stata ridefinita la rappresentazione dei tracciati di alcuni corpi idrici nei comuni di Bassignana, Briaglia, Fossano, Montecrestese, Niella Tanaro, Pecetto di Valenza, San Michele Mondovì, Valenza, Verzuolo, Vicoforte e Villafalletto rispetto alla loro rappresentazione negli elaborati del Ppr adottati con d.g.r. 18 maggio 2015, n. 20-1442.

Con d.g.r. 6 giugno 2016, n. 50-3450, è stata ridefinita la rappresentazione dei tracciati di alcuni corpi idrici nei comuni di Andezeno, Casalgrasso, Limone Piemonte, Montaldo Roero, Monteu Roero e Premosello Chiovenda rispetto alla loro rappresentazione negli elaborati del Ppr adottati con d.g.r. 18 maggio 2015, n. 20-1442.

Per quanto riguarda la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, delle Regioni confinanti e delle Amministrazioni transfrontaliere è stata inviata, in data 21 maggio 2015 (prot.

reg. n. 15998/A16019), la comunicazione dell'avvio della procedura di consultazione invitando i soggetti ad inviare osservazioni entro i 60 giorni successivi e la segnalazione del sito dal quale scaricare il materiale.

I soggetti consultati sono stati: Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Provincia di Biella, Provincia di Cuneo, Provincia di Novara, Città metropolitana di Torino, Provincia Verbano Cusio Ossola, Provincia di Vercelli, ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani, ANPCI – Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia, UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti montani – Piemonte, Legautonomie Piemonte, Comando regionale del corpo forestale, Autorità di Bacino del fiume Po, Regione Emilia - Romagna, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Valle D'Aosta, Confederazione Svizzera, Canton Ticino, Canton du Valais, Conseil régional de Provence- Alpes- Côte d'Azur, Conseil régional Rhône-Alpes. Si è inoltre data comunicazione al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n. 18877/A16010 del 16 giugno 2015, dell'avvio della consultazione con gli stati Confinanti.

Ai fini dell'avvio dell'istruttoria regionale per l'espressione del parere motivato, in data 23 giugno 2015, con nota prot. n. 19925/A16130, è stato attivato l'OTR per la VAS dandone avviso alle Direzioni interessate e indicando le modalità di consultazione del materiale. In seguito, sono state convocate due riunioni, il 1 luglio 2015 e il 9 settembre 2015, nelle quali sono state presentate le novità relative alla nuova adozione del Ppr, si è dato riscontro delle revisioni effettuate per recepire le indicazioni del parere motivato espresso con d.g.r. 8 maggio 2012, n. 34-3838, e si è fatta un'analisi delle osservazioni e dei pareri pervenuti.

Per la redazione della presente redazione, sono pervenuti contributi tecnici da parte di Arpa Piemonte, Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio e Direzione Agricoltura.

A seguito del deposito della documentazione, sono pervenute osservazioni in merito al procedimento di VAS da parte di:

Città metropolitana di Torino;

Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Provincia di Cuneo;

Repubblica e Cantone Ticino;

Régional Rhône- Alpes;

Roberto Coppa (privato cittadino).

4. ANALISI E VALUTAZIONI

Il lavoro istruttorio dell'OTR, anche alla luce delle osservazioni pervenute, ha tenuto in considerazione l'intero processo valutativo che è stato svolto sin dalle fasi iniziali della redazione del Piano e che ha già comportato un momento di valutazione ambientale le cui risultanze sono state raccolte nel parere motivato di compatibilità ambientale espresso con d.g.r. 8 maggio 2012, n. 34-3838.

Nel complesso, il precedente parere motivato promuoveva alcune istanze sintetizzabili nel seguente modo:

- maggior coordinamento con la normativa statale e regionale vigente;
- revisione generale degli elaborati del Ppr (correzione inesattezze anche terminologiche, aggiornamento di riferimenti normativi, semplificazione degli elaborati, al fine di garantire una maggior comprensione e leggibilità del Piano);
- Specificazione dell'apparato normativo, con particolare riferimento alle prescrizioni;
- integrazione degli obiettivi di qualità paesaggistica contenuti nell'Allegato B delle NdA;
- migliore definizione della Rete ecologica regionale, anche in relazione alle Reti storico-culturale e fruitiva;
- integrazione del Piano di Monitoraggio.

Nel lavoro di revisione generale del Piano si è dunque tenuto conto di tali istanze e, con apposita relazione, sono state presentate le modalità di accoglimento delle proposte. Le modificazioni

risultate necessarie sono state concordate anche nell'ambito di specifici incontri e tavoli tematici svolti con le singole Direzioni interessate.

Per quanto riguarda il livello di aggiornamento dell'apparato normativo e pianificatorio al quale fare riferimento, sia per la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale che per l'analisi di coerenza esterna, si è tenuto conto del fatto che il lungo processo di revisione dello strumento in oggetto, non può consentire un aggiornamento continuo e costante del Rapporto Ambientale e delle analisi in esso svolte. Uguali ragionamenti possono essere fatti per le parti di analisi dello stato dell'ambiente che sono state alla base delle valutazioni svolte.

Di seguito vengono riportate alcune osservazioni specifiche, l'inserimento delle quali è utile per aggiornare i documenti di Piano e le informazioni contenute nel Rapporto Ambientale.

4.1 Rapporto ambientale (RA)

Aggiornamento dello scenario di riferimento

Il capitolo 5 "Lo scenario di riferimento ambientale" del RA illustra lo stato di fatto delle principali componenti geografiche e ambientali attingendo ai dati disponibili al momento della redazione del documento che, in alcuni casi, possono risultare già datati visto il lungo processo di approvazione al quale il Ppr è stato sottoposto.

Considerata l'impossibilità di aggiornare costantemente le informazioni incluse in tale capitolo, si chiede di valutare l'opportunità di inserire uno specifico richiamo alla Relazione sullo Stato dell'Ambiente in regione Piemonte, attualmente disponibile sul sito di Arpa Piemonte (<http://relazione.ambiente.piemonte.gov.it/it/home>) e sul sito della Regione Piemonte (http://www.regione.piemonte.it/ambiente/stato_salute_piemonte.htm).

Tale documento presenta, infatti, la sintesi delle conoscenze ambientali conseguite a livello piemontese, mediante attività di monitoraggio e controllo, e garantisce un loro costante aggiornamento.

Potrà essere valutata, altresì, la possibilità di inserire un ulteriore rimando anche al *Geoportale* della Regione Piemonte (<http://www.geoportale.piemonte.it>), dove sono disponibili servizi WMS di consultazione dei dati, oltre a un catalogo metadati che riporta le informazioni geografiche raccolte nel corso degli anni, in accordo con il regolamento europeo INSPIRE.

Costruzione delle strategie e degli obiettivi del Piano Paesaggistico mediante l'analisi di coerenza esterna

In merito al sistema degli obiettivi illustrato al punto 6.2.2. del Rapporto Ambientale si evidenzia la necessità di riformulare la declaratoria dell'**obiettivo specifico 1.5.5**. "*Compensazione degli impatti antropici e delle pressioni connesse alla diffusione delle aree urbanizzate (depurazione dell'aria dalle emissioni inquinanti, fissazione delle polveri, ricarica delle falde acquifere, regolazione del ciclo idrogeologico, contenimento del disturbo acustico, regolazione microclimatica, ecc.)*" (pag. 148), dal momento che non risulta possibile "depurare" l'aria ambiente ma, piuttosto, risulta necessario contenere e ridurre le emissioni; inoltre, non appare chiaro cosa si intenda per "regolazione microclimatica"; si propone, conseguentemente, di modificare l'obiettivo citato nelle seguente maniera:

"Mitigazione degli impatti antropici e delle pressioni connesse alla diffusione delle aree urbanizzate (riduzione e contenimento delle emissioni di inquinanti in atmosfera, ricarica delle falde acquifere, regolazione del ciclo idrogeologico, contenimento del disturbo acustico)".

Tale modifica dovrà essere opportunamente estesa anche alla Sintesi non tecnica (pag. 37) e alla Relazione illustrativa (pag. 65).

Riferimenti normativi

In merito alla componente "aria", sarebbe opportuno aggiornare i riferimenti normativi riportati nella tabella del paragrafo 6.1. "Il sistema delle strategie di riferimento" del RA.

A livello comunitario dovranno essere citate la direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria e la direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (pag. 97 del RA). A livello nazionale dovrà invece essere integrato il d.lgs 155/2010 di attuazione della direttiva 2008/50/CE (pag. 100 del RA).

In merito alla componente “acqua” è necessario precisare che attualmente, benché il PTA sia ancora formalmente vigente, è stato di fatto parzialmente superato nei contenuti dalla redazione del Piano di Gestione del Fiume Po (PdG Po), approvato l'8 febbraio 2013, in concorso con le altre Regioni afferenti al distretto idrografico del fiume Po.

Di interesse per il Ppr, in particolare, può essere l'introduzione dei parametri idromorfologici, di cui il PdG Po tiene conto secondo quanto disposto dalla stessa direttiva quadro europea 2000/60/CE, che comprendono la valutazione della qualità morfologica (IQM) dei corsi d'acqua, introducendo anche gli aspetti di naturalità delle sponde fluviali e lacuali.

Mentre il capitolo 5 “Lo scenario di riferimento ambientale” del RA rappresenta compiutamente il quadro riformato dalla direttiva, l'analisi di coerenza esterna di cui al capitolo 6 “La costruzione delle strategie e degli obiettivi del Piano Paesaggistico mediante l'analisi di coerenza esterna” ha omissso il confronto con il PdG Po, che non è menzionato né tra gli strumenti pertinenti di livello nazionale, né tra quelli di livello regionale.

Si sottolinea, comunque, che l'obiettivo “*Mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ricche e ben diversificate*”, riportato nella tabella di analisi di coerenza esterna al punto 6.3.4. “Le politiche, i piani e i programmi regionali” (pag. 165) è comunque coerente con il PTA attraverso il confronto con l'art. 33 delle Norme di Piano (*Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici*).

Il tema della riqualificazione delle fasce fluviali, ritenuto necessario per la salvaguardia dell'ambiente acquatico e per il controllo degli inquinanti di origine diffusa, è stato sviluppato ulteriormente nel vigente PdG Po che, in attuazione della direttiva Acque, ha assunto il compito di promuovere il miglioramento morfologico dei corsi d'acqua. A questo riguardo, è possibile consultare anche il Programma Operativo regionale pubblicato sul sito web ufficiale della Regione Piemonte all'indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/acqua/atti_doc_adempimenti.htm

Di conseguenza, con riferimento alla tabella di cui al paragrafo 6.3.4, si ritengono coerenti con la moderna politica sulle acque la Strategia 1 “Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio” e gli obiettivi specifici 1.7.1, 1.7.5 e, per quanto riguarda la Strategia 2 “Sostenibilità ambientale, efficienza energetica”, l'obiettivo 2.6.1 insieme a quelli già citati nell'elaborato.

Inoltre, si rende noto che, con la finalità di tutelare l'ecosistema acquatico, il Piano di tutela delle acque (PTA) ha introdotto le aree a elevata protezione (articolo 23 delle Norme di Piano), comprendenti, oltre alla porzione dell'area idrografica “Alto Sesia”, riportata nella tabella di cui al paragrafo 6.1.2 “Le politiche, i piani e i programmi regionali settoriali” (pag. 121), anche il sottobacino del torrente Chiusella, afferente all'area idrografica della Dora Baltea.

Al fine di aggiornare il quadro normativo necessario alla definizione della coerenza esterna si suggerisce dunque di:

- aggiungere al livello comunitario la Direttiva del 20 giugno 2014, n. 2014/80/UE “Inquinamento e deterioramento – Monitoraggio e protezione delle acque sotterranee – Modifica all'allegato II della Direttiva 2006/118/CE;
- aggiungere al livello nazionale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 15 maggio 2013 – approvazione del Piano di Gestione del Distretto del Po – Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Serie generale n. 112);
- eliminare la l. 183/1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”;
- eliminare la L. 36/1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche” (legge Galli).

4.2 Tavole di Piano

Pur essendo ulteriormente migliorata la consultazione delle Tavole P4, relative alle componenti di paesaggio, con una definizione a scala 1: 50.000, permangono ancora alcune difficoltà di lettura relative ad alcuni tematismi, per es. “Aree di elevato interesse agronomico” (art. 20), poiché sono resi attraverso campiture retinate senza un limite perimetrale definito.

Al fine di superare tale criticità, relativamente al tema “Aree di elevato interesse agronomico” in riferimento alla capacità d’uso dei suoli, si richiede che nelle NdA, in particolare all’articolo 20, sia fatto uno specifico richiamo all’utilizzo della “Carta della Capacità d’uso dei suoli del Piemonte”, adottata con Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 75-1148 e scaricabile e consultabile sul sito web della Regione Piemonte.

A questo proposito, si precisa che, attualmente, sono interamente coperti dalla cartografia a scala 1:50.000 i territori di pianura. Per quanto riguarda i territori collinari, devono essere cartografati a scala 1:50.000 tutta la Provincia di Alessandria e porzioni limitate delle colline situate nelle Province di Torino e di Cuneo. Per queste aree, le attività di rilevamento pedologico e di restituzione cartografica sono in corso e si concluderanno nel prossimo triennio, fatta salva la continuità dei finanziamenti necessari allo svolgimento di tali attività. Per queste aree e per i territori montani è disponibile la cartografia a scala 1:250.000.

Nella Tavola P6 “Strategie e politiche per il paesaggio” dovrebbero essere inseriti anche i Contratti di fiumi di Erro e Scrivia, per i quali è stato firmato il protocollo di intesa.

4.3 Valutazione di incidenza

Nelle osservazioni formulate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), relative alla carenza della parte dedicata alla Valutazione di incidenza nell’ambito del Rapporto Ambientale (Osservazione n. 8) si precisa che il Ppr è principalmente uno strumento per la salvaguardia del territorio e non indica localizzazione di opere o infrastrutture; eventuali ricadute del Piano sulla Rete Natura 2000 sono quindi da riferirsi essenzialmente all’applicazione della normativa (prescrizioni, direttive, indirizzi).

Inoltre, il Settore Aree naturali protette, competente a livello regionale in materia di Valutazione di Incidenza, è intervenuto in fase di predisposizione dell’articolato normativo del Piano al fine di ovviare possibili impatti o interferenze derivanti dall’attuazione del Piano stesso.

Inoltre, la disciplina prevista dal Ppr è caratterizzata da un elevato grado di coerenza con gli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000.

Per tali motivazioni, si ritiene superfluo sviluppare la Relazione di Incidenza con tutti gli elementi previsti dall’allegato G al D.P.R. n. 357/1997.

Peraltro (vedi osservazione n. 14 del MATTM), benché la normativa relativa alla Valutazione di Incidenza per i piani, programmi e interventi sia autonoma rispetto alla normativa in materia paesaggistica, può essere sottolineato, nel comma 5 dell’art. 18 delle NdA, l’obbligo di effettuare la Valutazione di incidenza per tutti i piani, programmi e interventi che interferiscano direttamente o indirettamente con i siti Natura 2000 di sottolineare.

4.4 Piano di monitoraggio

In relazione agli indicatori di contesto individuati nel Piano di Monitoraggio, si segnala che i due indicatori “3.4 Presenza di aree a elevata biodiversità per le classi dei mammiferi” e “3.7 Presenza di aree a elevata connettività ecologica” dovrebbero essere stralciati dal piano di monitoraggio poiché non saranno più aggiornati da Arpa Piemonte secondo le metodologie descritte. I due indicatori, infatti, sono stati modificati ed armonizzati secondo la nuova metodologia adottata dalla Giunta regionale con deliberazione 31 luglio 2015, n. 52–1979 “Legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. Approvazione della metodologia tecnico-scientifica di riferimento per l’individuazione degli elementi della rete ecologica regionale e la sua implementazione.”, pubblicata sul BUR n. 36 del 10 settembre 2015.

La realizzazione della copertura per tutto il Piemonte della rete ecologica, che potrà costituire il punto zero del monitoraggio in questo campo, non è comunque ancora disponibile poiché sono attualmente in fase di realizzazione le prime aree di studio.

Sarebbe auspicabile poter mantenere aggiornabile la scelta degli indicatori del Piano di monitoraggio in modo da consentire l’inserimento del nuovo indicatore non appena sarà completato.

5. ASPETTI AMBIENTALI

Dall'analisi dei pareri e delle osservazioni pervenute, relativamente alle diverse tematiche ambientali emergono alcuni aspetti da revisionare, sempre in un'ottica di miglioramento della chiarezza e della qualità complessiva del Piano, che di seguito vengono indicati sempre cercando di dare indicazioni specifiche per i diversi documenti di Piano.

5.1. Agricoltura

Il Ppr propone degli "Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio", che comprendono varie tipologie di componenti (per es. canali irrigui, alberi monumentali, ecc.). Tali elenchi, peraltro, sono il risultato di un lavoro di analisi e aggiornamento in continua evoluzione; si propone, conseguentemente, di integrare il **comma 4 dell'art. 5 delle NdA** in modo tale da provvedere alla possibilità di aggiornamento delle banche dati informatizzate di supporto al Ppr e degli elaborati stessi "anche in relazione ai nuovi elementi conoscitivi che emergono a seguito di approfondimenti specifici effettuati dalla Regione stessa".

Al **comma 1 dell'art. 8 delle NdA** "Obiettivi generali, obiettivi specifici di qualità paesaggistica e linee di azione del Ppr" al fine di rendere coerente il Piano con quanto già enunciato dall'art. 43 della l.r. 3/2015, che modifica l'art. 1 della l.r. 56/1977, si propone di aggiungere l'obiettivo "limitazione del consumo del suolo al fine di giungere all'obiettivo di un consumo zero".

Il testo dell'**articolo 19 delle NdA "Aree rurali di elevata biopermeabilità"**, anche a seguito della revisione, continua a contenere alcune inesattezze lessicali che renderebbero problematica la sua applicazione. Se ne propone, pertanto, la modifica come di seguito indicato con conseguente aggiornamento delle tavole di Piano P4:

"comma 1 Il Ppr riconosce il valore delle aree rurali di elevata biopermeabilità, quali territori caratterizzanti il paesaggio regionale, costituite da:

- a. praterie rupicole site oltre il limite superiore della vegetazione arborea (*);
- b. ~~praterie,~~ **prati**, prato pascoli e **pascoli** di montagna e di collina e cespuglieti;
- c. prati stabili, **prato pascoli e pascoli di pianura**, costituiti da superfici a colture erbacee foraggiere permanenti in attualità d'uso, normalmente sfalciate e pascolate;
- d. aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari. "

Si precisa che la lettera a. è una tipologia particolare di quanto descritto nella lettera b., resta dunque da valutare se mantenerla in quanto ha un particolare interesse paesaggistico, oppure se eliminarla in quanto ricompresa nella lettera b. Nel primo caso potrebbe essere il caso di spiegare (ad. es. con un glossario) cosa si intende per "praterie rupicole".

Modificare il comma 3:

"Le aree rurali di elevata biopermeabilità di cui alle lettere a. e b. del comma 1 sono i territori connotati da formazioni vegetali erbacee, gestite come colture foraggiere permanenti e in attualità d'uso, a volte cespugliate o arborate ed utilizzate per il nutrimento degli ungulati domestici e selvatici. (...)"

Modificare il comma 5:

"Il Ppr promuove la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei prati stabili, dei prato pascoli, **dei pascoli**, nonché delle formazioni lineari di campo (siepi e filari) che qualificano le aree rurali non montane ad elevata biopermeabilità, (...)"

Modificare il comma 6 degli indirizzi::

"Il piani settoriali, in coerenza con gli orientamenti legislativi del settore forestale, ai fini della conservazione e valorizzazione delle aree rurali di elevata biopermeabilità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono a:

- a. incentivare prioritariamente la conservazione degli equilibri delle risorse foraggiere, e dei prato-pascoli e **dei pascoli** connessi a sistemi zootecnici finalizzati a produzioni tipiche, individuati con i

criteri di cui al comma 3, nonché delle risorse foraggere caratterizzate da formazioni fragili o di interesse naturalistico; (...)

(...) e. incentivare il recupero dell'utilizzo della risorsa foraggiera prato-pascoliva di basso versante montano, con forme di gestione pastorale organizzate per fasce altimetriche diverse."

Modificare il comma 7 degli indirizzi:

"(...) I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, al fine di garantire la salvaguardia dei prati stabili, **dei prati pascoli, dei pascoli** e dei filari: (...)"

Si condivide l'impostazione generale dell' **art. 20 "Aree di elevato interesse agronomico"**, ma si ritengono auspicabili le successive revisioni.

Modificare il comma 3:

"Oltre ai territori di cui al comma 1, gli strumenti di governo del territorio alle diverse scale individuano le aree di interesse agronomico anche in presenza di territori ricadenti in III classe di capacità d'uso dei suoli qualora, nel territorio di riferimento, i terreni in I classe siano assenti o inferiori al 10%. (...)"

Modificare il comma 5 punto b:

" (...) b. all'interno delle aree perimetrate di cui al punto a) è vietata ogni trasformazione, ~~per~~ **per** usi diversi da quello agricolo. (...)"

Al fine di completare il quadro degli obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio (Allegato B delle NdA), vengono segnalati ulteriori obiettivi specifici e linee d'azione, individuando gli specifici ambiti di paesaggio nei quali dovrebbero essere applicati. Nel caso non sia possibile inserire in maniera così massiccia nuove linee d'azione legate tutte alle pratiche agricole, si chiede di controllare che tali indicazioni per ambito siano già ricomprese in altri obiettivi specifici, seppure in maniera più generica (es. limitazione dell'uso di suolo in generale, contenimento e limitazione della crescita di insediamenti preesistenti, ecc), ovvero inserite come indicazioni generali nell'apparato normativo del piano.

Si ritiene opportuno inserire l'**obiettivo specifico 2.3.1** con la seguente linea d'azione:

"Contenimento e limitazione della crescita di insediamenti che comportino l'impermeabilizzazione di suoli e la frammentazione fondiaria, valorizzazione e recupero di strutture inutilizzate." nei seguenti Ambiti: 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73.

Si ritiene opportuno inserire l'**obiettivo specifico 2.3.2** con la seguente linea d'azione:

"Tutela e salvaguardia della risorsa suolo attraverso il contenimento e la limitazione della crescita di insediamenti preesistenti e blocco della creazione di nuovi nuclei insediativi che comportino l'impermeabilizzazione di suoli di I° e II° classe di capacità d'uso. Incentivazioni per interventi di ripristino delle condizioni di originaria naturalità di aree impermeabilizzate." nei seguenti Ambiti: 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76.

Si ritiene opportuno inserire l'**obiettivo specifico 1.6.2** con la seguente linea d'azione: *"Tutela delle aree rurali caratterizzate da produzioni tipiche o di qualità attraverso restrizioni allo sviluppo di insediamenti che comportino il consumo di risorse (suolo) e la frammentazione fondiaria. Interventi di mitigazione sugli impatti esistenti e incentivazioni alle attività di recupero delle attività legate alle tradizioni agrarie e rurali."* nei seguenti Ambiti di Paesaggio: 3, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75.

Si ritiene opportuno inserire l'**obiettivo specifico 1.6.3** con la seguente linea d'azione: *"Tutela delle aree agricole periurbane attraverso la limitazione delle impermeabilizzazioni, conservazione degli elementi tipici del paesaggio rurale (filare, siepi, canalizzazioni, ecc.), promozione dei prodotti agricoli locali e valorizzazione delle eventuali attività agricole in chiave turistica e didattica."* nei seguenti Ambiti di Paesaggio: 2, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74.

Si ritiene opportuno inserire l'**obiettivo specifico 1.6.4** con la seguente linea d'azione: *"Incentivazione e promozione per l'impiego delle buone pratiche agricole, tutela degli elementi rurali tradizionali (siepi, filari canalizzazioni), incentivazione all'uso di tecniche d'ingegneria naturalistica per gli interventi di salvaguardia del territorio. Gestione delle attività agro-silvo-pastorali mirata alla conservazione degli habitat e dei valori naturalistici e paesaggistici del territorio"* nei seguenti Ambiti di Paesaggio: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76.

Per i seguenti ambiti si ritiene opportuno inserire l'**obiettivo specifico 1.5.3** con la seguente linea d'azione: *"Recupero delle aree agricole in stato di abbandono destinandole a verde pubblico, valorizzazione delle aree agricole ancora vitali, limitazione di ulteriori espansioni insediative che portino alla perdita definitiva e irreversibile della risorsa suolo e dei residui caratteri rurali."* 2, 6, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 689, 70, 71, 73.

Per gli ambiti 3, 21, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 51, 52, 54, 56, 62, 67, 68, 69, 75, 76, si ritiene opportuno inserire la seguente linea d'azione:

"Contenimento e limitazione della crescita di insediamenti che comportino l'impermeabilizzazione di suoli, la frammentazione fondiaria, valorizzazione e recupero di strutture inutilizzate."

Per gli ambiti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, si ritiene opportuno inserire la seguente linea d'azione:

"Tutela e incentivazione delle attività agricole attraverso la conservazione del suolo, dei caratteri paesaggistici rurali (siepi, filari ecc.), la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici e l'incentivazione all'utilizzo delle buone pratiche agricole."

Per gli ambiti 17, 19, 23, 24, 29, 30, 37, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 54, 55, 63, 64, 70, si ritiene opportuno inserire la seguente linea d'azione:

"Tutela delle aree rurali caratterizzate da produzioni tipiche o di qualità attraverso restrizioni allo sviluppo di insediamenti che comportino il consumo di risorse (suolo) e la frammentazione fondiaria. Interventi di mitigazione sugli impatti esistenti e incentivazioni alle attività di recupero delle attività legate alle tradizioni agrarie e rurali."

Per gli ambiti 9, 15, 16, 24, 74, si ritiene opportuno inserire la seguente linea d'azione:

"Recupero delle aree agricole in stato di abbandono destinandole a verde pubblico, valorizzazione delle aree agricole ancora vitali, limitazione di ulteriori espansioni insediative che portino alla perdita definitiva e irreversibile della risorsa suolo e dei residui caratteri rurali."

5.2 Aree naturali protette

Le Norme di Attuazione del Ppr adottato il 18 maggio 2015 hanno recepito, nella sostanza, le osservazioni in materia di Aree protette, Rete Natura 2000 e Rete Ecologica Regionale indicate nel precedente parere motivato di compatibilità ambientale. Si chiede, però, di specificare meglio gli artt. 2, 3, 16 e 18 relativamente all'applicazione delle disposizioni dei Piani d'area delle Aree protette; si ritiene, infatti, opportuno precisare che, in caso di discordanza fra le norme del Piano d'area e le norme del Ppr, si applicano le norme più restrittive.

In merito al comma 11, dell'art. 13 – Aree di montagna, si rileva che le misure di mitigazione e compensazione relative agli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, devono essere anche di tipo ambientale così come previsto dalla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale e dal D.M. 10 settembre 2010. Inoltre, la compensazione, per sua stessa natura, a differenza della mitigazione, può essere anche prevista in un'area diversa da quella oggetto dell'intervento, così come prevista dalla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale.

In merito al comma 10 dell'art. 14 - Sistema idrografico, sarebbe importante, in accordo con la Convenzione Europea del Paesaggio che comprende nella tutela del paesaggio anche la tutela dei fattori naturali che lo compongono, richiamare la necessità della tutela non solo degli aspetti scenici dei corsi d'acqua ma anche di quelli ambientali come definiti dalla Direttiva Acque.

In merito al comma 4 dell'art. 15 - Laghi e territori contermini, si propone di inserire tra gli invasi di particolare pregio, non solo il Lago Sirio, ma tutto il sistema dei 5 laghi di Ivrea (Sirio, Campagna, Pistono, Nero, San Michele) dato l'elevato pregio naturalistico, geologico e paesaggistico del contesto territoriale che li ospita.

In merito al comma 12 dell'art. 16 - Territori coperti da foreste e da boschi, si rileva un contrasto con quanto prevede la normativa vigente in materia di valutazione d'incidenza, ai sensi della quale qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000 deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza salvo diversamente specificato dalle misure di conservazione (d.g.r. 7 aprile 2014, n. 54-7409). Quanto esprime tale comma, inoltre, pare in contrasto con l'obiettivo dichiarato di tutelare i boschi identificati come habitat d'interesse comunitario, in quanto ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico: si propone, quindi, di eliminare il comma 12.

Rete Ecologica Regionale

La Rete Ecologica Regionale (RER), con gli elementi definiti dalla l.r. n. 19/2009, è stata recepita nell'ambito dell'art. 42 delle Norme di Attuazione e della Tavola P5 del Ppr, infatti la RER, la Rete storico-culturale e la Rete di fruizione rappresentano gli elementi costitutivi della Rete di connessione paesaggistica.

L'art. 44 delle Norme di attuazione -Progetti e Programmi strategici - prevede la realizzazione di approfondimenti tematici attraverso la definizione di studi e analisi di accompagnamento al processo di attuazione del Ppr; il primo tema previsto è rappresentato dall'implementazione della Rete di connessione paesaggistica.

A tale riguardo, si ricorda che la Giunta Regionale, con d.g.r. 3 marzo 2014, n. 27-7183, ha riconosciuto la necessità di avviare un'iniziativa di raccordo e coordinamento, a partire dal livello regionale, al fine di implementare l'attuale disegno di Rete Ecologica Regionale, con l'obiettivo di perseguire in modo più completo e coerente gli obiettivi di tutela e salvaguardia della biodiversità.

Con d.g.r. 31 luglio 2015, n. 52-1979 è stata approvata, inoltre, la metodologia tecnico-scientifica di riferimento per l'individuazione degli elementi della rete ecologica e la sua implementazione. Potrebbe risultare, dunque, opportuno citare la suddetta iniziativa nell'ambito dei progetti indicati all'art. 44 delle NdA.

È opportuno inoltre segnalare che in territorio svizzero è in corso di istituzione il Parco nazionale del Locarnese; a tale progetto hanno collaborato anche alcuni comuni confinanti della provincia del VCO al fine di identificare un potenziale perimetro per un'estensione transfrontaliera nel comparto Locarnese - Valle dei Bagni del nuovo Parco. Tale progetto dovrebbe essere tenuto in considerazione nella definizione delle connessioni paesaggistiche e naturali.

Fauna e avifauna

Nelle NdA, agli articoli 13 comma 11, lettera b) e 16, comma 12, lettera f), laddove è prevista la possibilità di realizzazione di infrastrutture per la trasmissione e distribuzione di energia, nonché la costruzione di campi eolici, si suggerisce di inserire tra le prescrizioni la dovuta attenzione alla componente avifaunistica e alle relative rotte migratorie.

Nelle NdA, art. 17 comma 8, lettera a) si suggerisce di inserire anche il gruppo faunistico degli anfibi in considerazione della loro dipendenza con le aree in oggetto.

5.3 Tutela delle acque

Il Ppr fa correttamente rilevare come la tutela degli elementi costitutivi del paesaggio possa concretizzarsi con una fattiva ricerca di coerenza e sinergia tra gli atti che normano e pianificano gli aspetti relativi a ciascuna componente ambientale, tra le quali figura a pieno titolo la gestione delle acque. Quest'ultima è inserita nella sua interezza, cioè comprensiva di attenzione agli aspetti percettivi e scenici, alle condizioni ecologiche e alla biodiversità degli ambienti acquatici.

Nello specifico, si evidenzia che i contenuti di interesse, con ricadute dirette o indirette sugli ambienti acquatici, sono articolati nel Ppr in relazione a diverse tematiche. Nello specifico, il Piano:

- concretizza i disposti dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e sm.i.), che individua quali beni paesaggistici i corsi d'acqua e le relative fasce perfluviali di 150 m;
- introduce la tutela di quelle aree (zona fluviali "allargate") geomorfologicamente coinvolte dalle dinamiche del corso d'acqua, ove sia riconosciuta la presenza dei relativi aspetti morfologici, dei paleoalvei e delle divagazioni storiche;
- riconosce il ruolo dei sistemi irrigui tra gli elementi del reticolo idrografico (art. 25 delle Norme di Attuazione);
- riconosce e tutela il ruolo delle fasce fluviali quali elementi indispensabili dei corridoi ecologici, sia attraverso opportune disposizioni direttamente riguardanti il reticolo idrografico (art. 14), sia attraverso disposizioni afferenti alle aree naturali protette (art. 18) e alla rete di connessione paesaggistica (art. 42), dove vengono introdotti i contesti fluviali nella componente ecologica della rete, cioè aree alluvionali lungo i corsi d'acqua maggiori di pianura o minori qualora in stretta relazione con le aree protette (le aree di progetto) e i corridoi della rete idrografica (connessioni ecologiche).

Ciò premesso, si riportano di seguito alcune osservazioni che, preso atto della natura strategica del Ppr e delle proposte di tutela esplicitate negli elaborati, considerati i contenuti del RA, possono fornire ulteriori dettagli e alcuni suggerimenti per completare un quadro di attenzione verso le risorse idriche che si presenta già ampio e articolato.

E' stato effettuato il confronto tra il reticolo idrografico di riferimento del PdG Po, attualmente in revisione (valido nel sessennio 2016/2021), e la rete dei corsi d'acqua, riportata nella tavola P2, interessata dall'applicazione delle norme del Ppr. La Regione ha infatti individuato, in concorso con le altre Regioni ricadenti nel territorio del distretto del Po, tenendo conto delle disposizioni nazionali del d.lgs. n. 152/2006, i corpi idrici sottoposti a obiettivo di qualità ambientale e predisposto le opportune misure di tutela e riqualificazione. Di particolare interesse ai fini della presente procedura sono quei corpi idrici in stato elevato e i siti *reference*, che rappresentano per definizione ambienti poco alterati e residuali, nonché i canali irrigui sottoposti a obiettivo ambientale, selezionati secondo criteri che tengono conto della loro valenza ecologica.

La verifica ha evidenziato che, data l'estensione del reticolo, coincidente con quello individuato dal Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 richiamato dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sono di interesse per il Ppr buona parte dei corpi idrici sottoposti a obiettivo ambientale. Sussistono, tuttavia, delle divergenze, in alcuni casi ascrivibili a una diversa estensione del corpo idrico verso monte, che determinano l'esclusione di tratti di reticolo sottoposto a obiettivo dalle tutele del Codice stesso. Sarebbe opportuno colmare questa lacuna esplorando alternative di tutela compatibili con le finalità del Ppr.

Pur sapendo che il riferimento al Regio Decreto è stabilito da una norma nazionale, sembrerebbe opportuno che il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio individuasse i corpi idrici di cui all'art. 142 rifacendosi alla relativamente recente direttiva quadro del 2000, che ha posto le basi per la rinnovata politica di tutela delle acque, piuttosto che al Regio Decreto del 1933.

Sarebbe d'aiuto, inoltre, chiarire le differenze o le sinergie tra le zone fluviali "allargate" (art. 14) e i contesti fluviali (art. 42), dato che entrambi paiono riferirsi ai medesimi territori, porzioni alluvionali dei grandi fiumi di pianura.

La pianificazione delle acque (PdG Po) distingue corpi idrici a diversa valenza ambientale in funzione della loro qualità e del livello di antropizzazione, cui corrispondono obiettivi diversi. Le previsioni del Ppr coprono la quasi totalità del reticolo interessato da obiettivi di qualità con il riconoscimento delle aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c, del Codice e con l'istituzione delle zone fluviali "interne" ed "allargate", ma si vorrebbero proporre alcune modifiche all'articolato per aumentare la sinergia tra i due strumenti pianificatori.

Innanzitutto, data l'importanza che il Contratto di fiume ha assunto in Regione, nel territorio del distretto idrografico padano e a livello italiano, e considerata la valenza strategica e di indirizzo del

Per rispetto alle altre pianificazioni territoriali, si propone di inserire alcune modifiche agli articoli 14 e 15 delle Norme di Attuazione. Inoltre, si potrebbero esaltare ed incrementare le peculiarità anche paesaggistiche, oltre che ecologiche, di alcuni corpi idrici con caratteristiche di elevata naturalità, nonché riconoscere un ruolo nella rete ecologica ai canali irrigui sottoposti ad obiettivo ambientale.

Art. 14 Sistema idrografico – (Indirizzi o direttive)

Sarebbe utile assimilare esplicitamente le indicazioni relative alle misure di riqualificazione e salvaguardia, laddove più restrittive o specifiche, definite nei Piani d'Azione già esistenti ed approvati, almeno in fase di VAS, relativi ai corpi idrici oggetto di Contratto di Fiume, per rafforzare la coerenza degli atti degli enti territoriali interessati con le decisioni assunte in quella sede collegiale.

Art. 15 Laghi e territori contermini – (Indirizzi)

Si ritiene essenziale inserire fra gli indirizzi del comma 6, al punto h), dopo "... fruibilità pubblica delle sponde" e prima di "... con particolare riferimento ai laghi di cui al comma 4", il seguente periodo: "(...) anche attraverso il mantenimento o il ripristino della continuità longitudinale e trasversale e della percorribilità delle rive lacustri ascrivibili a demanio pubblico, eccezion fatta per le interruzioni naturali, (...)";

In relazione agli usi nautici e motoristici in genere dei laghi e dei territori contermini, al fine di preservare quanto più possibile la "calma e la tranquillità", come peculiarità specifica di questi ambienti (e quindi, di fatto, a pieno titolo "del paesaggio"), nonché essenziale caratteristica ecologica degli stessi, si ritiene utile inserire al comma 6 un punto i) in cui si promuovano e si privilegino attività fruitivo-sportive e di *loisir* a nullo o modesto impatto e a basse emissioni (emissioni gassose, rumore, moto ondoso) e si incentivino forme di diluizione su base stagionale e settimanale degli afflussi e delle manifestazioni turistico-sportive.

Art. 15 Laghi e territori contermini – (Indirizzi o direttive)

Si ritiene utile assimilare esplicitamente le indicazioni relative alle misure di riqualificazione e salvaguardia, laddove più restrittive o specifiche, definite nei Piani d'Azione già esistenti relativi ai corpi idrici lentici oggetto di Contratto di Lago, per rafforzare la coerenza degli atti degli enti territoriali interessati con le decisioni assunte in quella sede collegiale.

Art. 15 Laghi e territori contermini – (Prescrizioni)

Si ritiene auspicabile, ai fini della tutela degli ecosistemi e dei paesaggi lacustri e della loro zona riparia (fascia di 15 metri dalla riva lacustre verso l'entroterra), proporre il divieto di ulteriore artificializzazione delle rive per i laghi con oltre il 20% di perimetro lacustre artificializzato, salvo la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica con impianti vegetazionali autoctoni. Si ritiene, inoltre, essenziale ribadire il divieto di realizzazione in area non ancora artificializzata e murata di manufatti ed opere permanenti trasversali alla linea di costa e tali da impedire, in area demaniale, la percorribilità longitudinale delle rive o della zona litorale immediatamente a ridosso della battigia, fatti salvi i pontili per l'attracco dei natanti.

Art. 18 Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità

Si propone di inserire al comma 2, lettera c) le "Aree ad elevata protezione", introdotte dal comma 1, lettera d) e dal comma 2 dell'art. 23 del Piano di tutela delle acque, a salvaguardia degli ecosistemi acquatici di particolare pregio ambientale e naturalistico ancora preservati dall'impatto antropico.

Si segnalano, per lo stesso fine, i "corpi idrici in stato elevato", condizione che la norma prevede venga attribuita solo se tutti i parametri hanno raggiunto questo livello di qualità (idrologia, morfologia, aspetti biologici quali fauna ittica, macrobenthos, flora acquatica e fitobenthos ed aspetti chimico-fisici), indice di una condizione poco alterata secondo la definizione europea contenuta nella direttiva quadro. Tali corpi idrici sono individuati nel PdG Po e l'elenco è periodicamente aggiornato. Di particolare interesse sono, infine, i corpi idrici che contengono il sito *reference*, selezionati perché sono lì presenti condizioni inalterate, considerate di riferimento per stabilire la qualità biologica degli altri corpi idrici la quale dipende dal grado di scostamento dalla condizione originale priva di impatto antropico (appunto detta *reference*).

Art. 25 Patrimonio rurale storico

Si segnalano per l'opportuna verifica con i contenuti della tavola P4 i seguenti canali che, in seguito al soddisfacimento dei criteri di selezione, sono stati inseriti come significativi e sottoposti ad obiettivi di qualità della risorsa idrica:

Canale Cavour, Naviglio di Ivrea, Roggia Marchionale, Canale di Cigliano, Roggia Biraga, Roggia Mora, Roggia Busca, Canale Demaniale di Caluso, Canale Regina Elena, Bedale del Corso, Rio Torto, Naviglio Langosco, Naviglio Sforzesco, Bealera Nuova, Naviletto della Mandria, Canale Lanza, Canale Carlo Alberto, Roggia Molinara di Oleggio.

Art. 42 Rete di connessione paesaggistica

Si propone di valutare l'inserimento dei canali irrigui, di cui si è riportato un elenco al punto precedente, in relazione alla tematica delle reti lineari, siepi e filari.

Si segnala, inoltre, che nell'allegato B delle NdA sarebbe opportuno procedere ad una razionalizzazione delle linee di azione, le cui descrizioni sono espresse in termini vari e diversi da una scheda all'altra.

Si fa presente, infine, che nel PdG Po vi sarà una misura specifica per lo sviluppo delle fasce vegetate perfluviali (fasce tampone) lungo quei corpi idrici in cui è stato rilevato un impatto diffuso da attività agricole. Le fasce tampone realizzano il duplice fine di assorbire le sostanze chimiche in eccesso, quali i fertilizzanti, evitando che raggiungano il corso d'acqua, e di ricreare una zona vegetata lungo le sponde a vantaggio della biodiversità faunistica. Sarebbe interessante creare una sinergia con il Ppr introducendo una linea d'azione negli ambiti in cui i predetti corpi idrici ricadono.

5.4 Pianificazione di livello comunale

Nel rispetto delle scelte strategiche e degli obiettivi del Ppr, è indispensabile che i suoi dettati normativi si possano tradurre in altrettante specifiche Norme di Attuazione degli Strumenti Urbanistici a livello locale, in quanto le NdA dei singoli PRGC si configurano come lo strumento ultimo per il governo del territorio, da redigere in armonia con le scelte di area vasta determinate dai Piani di livello sovracomunale.

Si sottolinea l'opportunità di raccordare le prescrizioni del Ppr con le altre realtà presenti nel panorama piemontese (ambito agricolo, ambito produttivo, ambito residenziale, ambito sociale, etc), in quanto privilegiare un aspetto può significare comprometterne altri con esiti complessivamente negativi.

5.5 Difesa del suolo

Per quanto riguarda le politiche di tutela e salvaguardia del suolo, si deve sottolineare che, mentre gli aspetti relativi agli strumenti di pianificazione di bacino legati alle dinamiche fluviali (PAI, PSFF, Piano di Gestione del Rischio Alluvione) sono stati valutati ed integrati con specifici contenuti del Piani paesaggistico regionale, nella parte relativa agli obiettivi generali di governo del territorio (Relazione del Piano – Cap. 5, paragrafo 5.1) dovrebbero essere maggiormente esplicitate le problematiche connesse alle dinamiche di versante, che riguardano ampie porzioni di territorio (per esempio nella Provincia di Cuneo i territori delle Langhe, del Roero e dell'Alta Langa Cebano-Monregalese).

6. CONCLUSIONI

La presente relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale ha tenuto conto:

- della revisione di Piano compiuta a seguito del parere motivato espresso con d.g.r. 8 maggio 2012, n. 34-3838 "Valutazione ambientale strategica del Piano paesaggistico regionale. Espressione del parere motivato di compatibilità ambientale";
- delle successive variazioni approvate con d.g.r. 30 novembre 2015, n. 31-2530; d.g.r. 29 dicembre 2015, n. 47-2748; d.g.r. 22 febbraio 2016, n. 30-2950, d.g.r. 4 aprile 2016, n. 20-3113 e d.g.r. 6 giugno 2016, n. 50-3450;

- delle controdeduzioni effettuate a seguito delle osservazioni pervenute durante il processo di consultazione del Piano.

Le osservazioni rilevate nel processo istruttorio sono in generale migliorative del testo in quanto specificano, aggiornano o adeguano informazioni in esso contenute e possono essere tenute in considerazione dall'autorità procedente per giungere ad una versione definitiva del Piano e dei documenti e delle tavole ad esso collegati aggiornati alle più recenti normative e studi effettuati.

Alcune osservazioni, di seguito elencate, sono necessarie a garantire una migliore sostenibilità del Piano in corso di approvazione:

a) considerata l'impossibilità di aggiornare costantemente le informazioni incluse in tale capitolo, si chiede di valutare l'opportunità di inserire uno specifico richiamo alla Relazione sullo Stato dell'Ambiente in regione Piemonte, attualmente disponibile sul sito di ARPA Piemonte (<http://relazione.ambiente.piemonte.gov.it/it/home>) e sul sito della Regione Piemonte (http://www.regione.piemonte.it/ambiente/stato_salute_piemonte.htm).

Congiuntamente potrà essere valutata la possibilità di inserire un ulteriore rimando anche al *Geoportale* della Regione Piemonte (<http://www.geoportale.piemonte.it>), dove sono disponibili servizi WMS di consultazione dei dati, oltre a un catalogo metadati che riporta le informazioni geografiche raccolte nel corso degli anni, in accordo con il regolamento europeo INSPIRE;

b) si propone di integrare il comma 4 dell'art. 5 delle NdA in modo tale da provvedere alla possibilità di aggiornamento delle banche dati informatizzate di supporto al Ppr e degli elaborati stessi "anche in relazione ai nuovi elementi conoscitivi che emergono a seguito di approfondimenti specifici effettuati dalla Regione stessa";

c) si propone di riformulare la declaratoria dell'obiettivo 1.5.5. come indicato "*Mitigazione degli impatti antropici e delle pressioni connesse alla diffusione delle aree urbanizzate (riduzione e contenimento delle emissioni di inquinanti in atmosfera, ricarica delle falde acquifere, regolazione del ciclo idrogeologico, contenimento del disturbo acustico)*";

d) nelle tavole P4 relativamente al tema "Aree di elevato interesse agronomico" in riferimento alla capacità d'uso dei suoli, si richiede che nelle NTA, in particolare all'articolo 20, sia fatto uno specifico richiamo all'utilizzo della "Carta della Capacità d'uso dei suoli del Piemonte", adottata con deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2010, n. 75-1148 e scaricabile e consultabile sul sito web della Regione Piemonte;

e) nella Tavola P6 "Strategie e politiche per il paesaggio" dovrebbero essere inseriti anche i Contratti di fiumi di Erro e Scrivia, per i quali è stato firmato il protocollo di intesa;

f) si propone di sottolineare nel comma 5 dell'art. 18 delle NdA, l'obbligo di effettuare la Valutazione di Incidenza per tutti i piani, programmi e interventi che interferiscano direttamente ed indirettamente con i siti Natura 2000;

g) si propone di indicare, nel comma 11 dell'art. 13 – Aree di montagna, che le misure di mitigazione e compensazione relative agli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, devono essere anche di tipo ambientale così come previsto dalla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale e dal D.M. 10 settembre 2010. Inoltre, è utile specificare che la compensazione, per sua stessa natura, a differenza della mitigazione, può essere anche prevista in un'area diversa da quella oggetto dell'intervento così come previsto dalla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale;

h) si propone di eliminare il comma 12 dell'art. 16 - Territori coperti da foreste e da boschi, poiché si rileva un contrasto con quanto prevede la normativa vigente in materia di valutazione d'incidenza ai sensi della quale qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000 deve essere infatti sottoposto a valutazione d'incidenza, salvo diversamente specificato dalle misure di conservazione (d.g.r. 7 aprile 2014, n. 54-7409);

i) nel paragrafo 5.1.della presente relazione, al fine di completare il quadro degli obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio (Allegato B delle NdA), sono segnalati ulteriori

obiettivi specifici e linee d'azione e sono specificati gli specifici ambiti di paesaggio nei quali questi devono essere applicati. Nel caso non sia possibile inserire in maniera così massiccia nuove linee d'azione legate tutte alle pratiche agricole, si chiede di controllare che tali indicazioni per ambito siano già ricomprese in altri obiettivi specifici, seppure in maniera più generica (es. limitazione dell'uso di suolo in generale, contenimento e limitazione della crescita di insediamenti preesistenti, ecc), ovvero inserite come indicazioni generali nell'apparato normativo del piano;

l) si chiede di specificare meglio gli artt. 2, 3, 16 e 18, relativamente all'applicazione delle disposizioni dei Piani d'area delle aree protette, precisando che, in caso di discordanza fra le norme del Piano d'area e le norme del Ppr, si applicano le norme più restrittive;

m) si ritiene utile che nell'art. 15 - Laghi e territori contermini – siano esplicitate le indicazioni relative alle misure di riqualificazione e salvaguardia, laddove più restrittive o specifiche, definite nei Piani d'Azione già esistenti relativi ai corpi idrici lentici oggetto di Contratto di Lago;

n) nell'art. 19 delle NdA "Aree rurali di elevata biopermeabilità", si richiede di adeguare il lessico utilizzato laddove possibile;

o) negli indirizzi dell' art. 15 "Laghi e territori contermini", si ritiene necessario inserire fra gli indirizzi del comma 6, al punto h), dopo "(...) fruibilità pubblica delle sponde" e prima di "... con particolare riferimento ai laghi di cui al comma 4", il seguente periodo: "(...) anche attraverso il mantenimento o il ripristino della continuità longitudinale e trasversale e della percorribilità delle rive lacustri ascrivibili a demanio pubblico, eccezion fatta per le interruzioni naturali, (...)"; si ritiene, inoltre, utile inserire al comma 6 un punto i) in cui si promuovano e si privilegino attività fruitivo-sportive e di *loisir* a nullo o modesto impatto e a basse emissioni (emissioni gassose, rumore, moto ondoso) e si incentivino forme di diluizione su base stagionale e settimanale degli afflussi e delle manifestazioni turistico-sportive;

p) nelle prescrizioni dell' art. 15 "Laghi e territori contermini", si ritiene auspicabile, ai fini della tutela degli ecosistemi e dei paesaggi lacustri e della loro zona riparia (fascia di 15 metri dalla riva lacustre verso l'entroterra), proporre il divieto di ulteriore artificializzazione delle rive per i laghi con oltre il 20% di perimetro lacustre artificializzato, salvo la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica con impianti vegetazionali autoctoni nonché di ribadire il divieto di realizzazione in area non ancora artificializzata e murata di manufatti ed opere permanenti trasversali alla linea di costa e tali da impedire, in area demaniale, la percorribilità longitudinale delle rive o della zona litorale immediatamente a ridosso della battigia, fatti salvi i pontili per l'attracco dei natanti;

q) nell'art 18 "Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità", si propone di inserire al comma 2, lettera c) le "Aree ad elevata protezione" introdotte dal comma 1, lettera d) e dal comma 2 dell'art. 23 del Piano di tutela delle acque, a salvaguardia degli ecosistemi acquatici di particolare pregio ambientale e naturalistico ancora preservati dall'impatto antropico;

r) si segnalano per l'opportuna verifica con i contenuti della tavola P4 i seguenti canali che, in seguito al soddisfacimento dei criteri di selezione, sono stati inseriti come significativi e sottoposti ad obiettivi di qualità della risorsa idrica:

Canale Cavour, Naviglio di Ivrea, Roggia Marchionale, Canale di Cigliano, Roggia Biraga, Roggia Mora, Roggia Busca, Canale Demaniale di Caluso, Canale Regina Elena, Bedale;

s) visti i continui aggiornamenti, anche normativi, nella raccolta di dati ed indicatori necessari alle analisi ambientali, sarebbe opportuno indicare una modalità di aggiornamento semplificato del Piano di monitoraggio del Ppr.